

MANSIONARIO INTERNO SUGLI ADEMPIMENTI E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI SUOI ORGANISMI

TITOLO I CONSIGLIO NAZIONALE

Art 1 – Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente, di norma una volta al mese. Ove previsto nella convocazione è ammessa la partecipazione di parte o della totalità del consiglio in videoconferenza con le modalità definite da separato Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art 2 – Le sedute del Consiglio Nazionale si svolgono di norma in Roma nella sede degli uffici, tuttavia possono essere indette anche in altro luogo.

Art 3 – La convocazione sarà inviata all'indirizzo dei Consiglieri Nazionali con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata a mezzo e-mail, o altra modalità tracciabile e dovrà indicare la modalità della seduta, la possibilità di partecipare in videoconferenza. il luogo, la data, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In casi di particolare urgenza o di conferma di riunioni già programmate l'invio dell'ordine del giorno potrà essere effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, entro il termine di giorni tre sulla data stabilita.

Art 4 – La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale può essere avanzata al Presidente, a mezzo e-mail o altra modalità tracciabile, da almeno cinque Consiglieri, specificando gli argomenti da trattare. In caso di mancato accoglimento della richiesta, decorso il termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta di convocazione, il Consiglio Nazionale può essere convocato dai cinque Consiglieri nei modi di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 5 - Alle sedute di Consiglio partecipa il Responsabile degli uffici Amministrativi e di Segreteria del CNPI per coadiuvare il Consigliere Segretario nella verbalizzazione della seduta

Art. 6 - Alle sedute di Consiglio può essere invitato ad intervenire dal Presidente qualunque soggetto che il Consiglio Nazionale ritenga utile per fornire informazioni e chiarimenti utili ad agevolare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 7 - Il Presidente presiede la riunione di consiglio, in sua assenza assume la presidenza della riunione il Vice-Presidente Vicario.

Art. 8 - Lo svolgimento dei punti dell'ordine del giorno segue la numerazione attribuita, in caso di necessità può essere proposta la variazione dell'ordine di trattazione. Possono altresì essere proposte, anche a maggioranza, aggiunte e/o variazioni dell'ordine del giorno, purché siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 9 - Il Presidente invita il Consigliere relatore dell'argomento all'ordine del giorno ad illustrarlo, seguono gli interventi dei consiglieri che hanno richiesto la parola sull'argomento, al termine, se richiesto dall'argomento, si passa al voto che viene sempre effettuato, salvo votazioni per le quali

venga espressamente richiesto e accordato il voto segreto, in modalità palese.

Art. 10 - Il Presidente, qualora ragioni di opportunità lo richiedano, può contingentare il numero e la durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 11 – Ogni Consigliere può presentare mozioni, chiedendo espressamente che avvenga una espressione di voto del consiglio, dirette a promuovere la discussione su un argomento di particolare interesse per la Categoria, purché connesso ad uno degli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 12 - La mozione è presentata per iscritto dal proponente e messa agli atti del consiglio.

Art. 13 - Secondo l’ordine della loro presentazione, le mozioni vengono esaminate e poste in votazione nella seduta di consiglio.

Art 14 – Delle sedute viene redatto verbale sintetico, a cura del Consigliere Segretario coadiuvato dal Responsabile degli uffici Amministrativi e di Segreteria del CNPI, che viene portato all’approvazione nella seduta successiva.

Art. 15 - Ogni Consigliere può richiedere che una o più sue dichiarazioni siano riportate nel verbale in maniera letterale. In questo caso lo richiede preliminarmente, ne fornisce una copia scritta o la detta al momento. Analogamente e per le medesime finalità, delle comunicazioni dei Consiglieri dovrà essere fornita una copia scritta affinché siano correttamente riportate nel verbale.

Art. 16 - A supporto del verbale, per un riscontro della verbalizzazione, può essere utilizzata se disponibile la registrazione della seduta. Dopo l’approvazione del verbale la registrazione viene distrutta.

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario, convoca assemblee consultive con le rappresentanze di tutti gli organismi territoriali della Categoria; le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento delle assemblee dei presidenti vigente al momento della convocazione.

Art. 18 – Il Consiglio Nazionale, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, periodicamente e, comunque, in sede di approvazione del bilancio, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione.

TITOLO II ORGANI DEL CNPI

PRESIDENTE NAZIONALE

Art 19 – Ha la rappresentanza politica e legale della Categoria e del Consiglio Nazionale. È delegato alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione, egli dovrà preventivamente chiedere una delibera di Consiglio.

Nel caso di comprovata urgenza egli può agire dopo aver consultato, in modalità tracciabile anche con applicazioni informatiche (whatsapp, sms, altro), i Consiglieri Nazionali.

Art. 21 - Le decisioni e l'operato in regime d'urgenza sono sottoposte a ratifica dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.

Art 22 – Convoca il Consiglio, di norma, una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo giudichi opportuno. La convocazione dovrà essere effettuata nei modi di cui all'art 3.

Art 23 – Cura i rapporti con gli organi nazionali e comunitari e con gli altri Enti e istituzioni che di volta in volta si rendessero necessari e, ove possibile, in caso di incontri, predisponde la partecipazione di altri componenti del Consiglio Nazionale.

Per i rapporti con le Regioni ordinarie e speciali, per gli argomenti di legislazione concorrente che andassero ad incidere con le attività e le competenze dei Periti Industriali, egli informerà i rappresentanti territoriali di categoria che appartengono alla relativa Regione o Provincia Autonoma.

Art 24 – Esercita il potere esecutivo delegato dal Consiglio, per l'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Nazionale.

Art 25 – È informato costantemente da tutti i Consiglieri Nazionali, nonché dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di ogni rapporto o azione operata, relativamente ai problemi trattati.

Art 26 – Può delegare i Componenti del Consiglio Nazionale per partecipare a riunioni riguardanti interessi e problemi della Categoria.

Art 27 – Dispone dell'utilizzo dei Consulenti esterni e ne stabilisce le priorità nello svolgimento della loro attività.

Art 28 – Autorizza l'evasione della corrispondenza, interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro, i singoli Consiglieri Nazionali o direttamente gli uffici di Segreteria.

Art 29 – Dispone direttamente di una risorsa qualificata della struttura a supporto alle proprie attività operative.

TITOLO III

VICE-PRESIDENTE VICARIO NAZIONALE

Art. 30 - Ha il compito di coadiuvare il Presidente e di assumerne le funzioni in sua assenza o impedimento essendone sempre informato sulle azioni e strategie in itinere.

Art. 31 - Informa tempestivamente il Presidente del suo operato per condividerne gli obiettivi e le strategie in un'azione sinergica, di supporto e di affiancamento.

Art. 32 - Condivide e collabora con il Presidente sulla scelta delle strategie di comunicazione per la promozione e la valorizzazione dell'immagine del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato, coordinando le attività finalizzate a tale scopo.

TITOLO IV

VICE-PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 33 – Collabora con il Presidente sulle deleghe non affidate ad altri Consiglieri.

Art. 34 – Monitorizza le deleghe e collabora su argomenti che il Presidente ritiene strategici.

TITOLO V

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art 35 – È il Consigliere Nazionale che si fa tramite delle attività operative deliberate dal Consiglio Nazionale e ne cura la regolare esecuzione. Per le attività che coinvolgono la struttura operativa degli uffici, opera in accordo con il Presidente attraverso il Responsabile degli uffici Amministrativi e di Segreteria del CNPI.

Art 36 – Trasmette i verbali ed i relativi allegati delle sedute del Consiglio Nazionale al Presidente, e, se possibile, ne trasmette copia ai singoli Consiglieri.

Art 37 – È informato dei lavori dei Gruppi di Lavoro e fornisce ai Coordinatori ogni corrispondenza e notizia pervenuta al Consiglio Nazionale riguardante l'attività e la competenza dei Gruppi di Lavoro stessi.

Art 38 – Coadiuga il Presidente nell'evasione della corrispondenza interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro o i singoli Consiglieri Nazionali.

Art 39 – Riferisce al Consiglio sull'andamento della riscossione dei contributi da parte degli Ordini, sollecita il pagamento ai ritardatari e propone le azioni idonee nei confronti dei morosi.

Art 40 – Cura le richieste di rimborso dei Consiglieri, le fatture relative alla gestione degli Uffici del Consiglio Nazionale, gli stipendi del personale dipendente, le parcelle dei Consulenti esterni e le trasmette al Presidente, che provvede alla liquidazione.

Art 41 – Cura la contabilità del Consiglio Nazionale per la formulazione dei bilanci e per la verifica periodica attuativa.

Art. 42 – Segue gli atti parlamentari nazionali ed europei d'interesse della Categoria e tiene costantemente informati il Presidente e i Consiglieri Nazionali delegati per competenza.

Art. 42 bis – Segue gli atti parlamentari e il sistema associativo Europeo d'interesse della Categoria e tiene costantemente informati il Presidente e i Consiglieri Nazionali delegati per competenza.

TITOLO VI

CONSIGLIERE NAZIONALE

Art 43 – Opera nell'interesse della Categoria. In caso di delega del Presidente, su specifici argomenti, rappresenta il Consiglio Nazionale.

Art 44 – Dei suoi spostamenti per incontri presso gli Ordini territoriali, che ne fanno espressa richiesta scritta, informa il Presidente del CNPI maturando unicamente il diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Dei suoi spostamenti per incontri in rappresentanza del CNPI, fuori dalla sede del CNPI, dev'essere preventivamente autorizzato dal Presidente maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese nell'ambito dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Per le attività svolte presso la sede del CNPI, comunicherà preventivamente agli uffici amministrativi la propria presenza maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese nell’ambito dei tetti mensili del numero di diarie e dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Art 45 – Informa tempestivamente il Presidente del suo operato e redige relazione scritta, anche sintetica, per ogni attività svolta. Può proporre al Presidente argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta di Consiglio Nazionale.

Art 46 – Può disporre dell’utilizzo dei Consulenti esclusivamente tramite autorizzazione del Presidente.

TITOLO VII

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art 47 – Il Presidente, Il Vice-Presidente Vicario, Il Vice-Presidente, il Consigliere Segretario costituiscono l’Ufficio di Presidenza con il compito di predisporre, coadiuvati dal Responsabile degli uffici Amministrativi e di Segreteria del CNPI, la fase istruttoria di argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio Nazionale.

Art 48 – Detta istruttoria, è a disposizione dei Consiglieri contestualmente all’invio della convocazione al fine di offrire una maggiore conoscenza sugli argomenti in discussione. In ogni caso la documentazione di supporto all’ordine del giorno deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

All’ufficio di presidenza partecipa il Presidente della Fondazione Opificium su richiesta del Presidente.

TITOLO VIII

GRUPPI DI LAVORO

Art 49 – L’attività del Consiglio Nazionale può essere svolta con l’ausilio di Esperti, nei settori di competenza professionali e/o aree tematiche da nominare all’interno di Gruppi di Lavoro secondo necessità.

Art 50 – Le attività dei Gruppi di Lavoro sono regolate con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.